

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 26 settembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1

¹ Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 20 520 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3420 franchi.

Art. 5 Adattamento all'AVS
(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti franchi	Nuovi importi franchi
19 890	20 520
23 205	23 940
79 560	82 080
3 315	3 420

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 831.441.1

